

Oggetto: Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Contratti di formazione specialistica – aggiuntivi regionali – per la specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza – Anno Accademico 2018-2019. Approvazione schema di convenzione con Università e appendice al contratto di formazione specialistica. Rettifica per mero errore materiale DCA n. 249 del 03/07/2019.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002 n. 6 e ss.mm.ii., recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. 06/09/2002 n. 1 e ss.mm.ii., recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: “*Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria - Recepimento direttiva del Segretario Generale del 06/06/2018, prot. n. 337598*”;

VISTA la D.G.R. n. 271 del 05 giugno 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Socio-sanitaria” al Dott. Renato Botti;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14566 del 14/11/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/04/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 303 del 25/07/2019, avente ad oggetto “*Adozione del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, 2° periodo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1, legge n.421/1992*”;

VISTO il Decreto Legislativo 17/08/1999, n. 368 “*Attuazione direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*”;

VISTO il Decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68 “*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*”;

VISTE la D.G.R. n. 449 del 02/08/2018 con cui è stato istituito l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica del Lazio e la Determinazione regionale n. G07102 del 27/05/2019 con la quale sono stati nominati i componenti del suddetto Osservatorio;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24/04/2019, prot. regionale n. 320346 del 24/04/2019, avente ad oggetto “Concorso nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a.a. 2018-2019 – Contratti aggiuntivi regionali”, con la quale il MIUR invita le Regioni e le Province autonome a deliberare per tempo – e comunque prima del concorso suddetto:

- le eventuali borse di specializzazione aggiuntive rispetto a quelle statali da istituire presso gli Atenei della propria regione al fine di coprire specifiche esigenze formative del SSR;
- le risorse necessarie al loro finanziamento;
- gli eventuali requisiti specifici regionali che devono possedere i candidati per poterne usufruire;

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28/06/2019, prot. n. 496841, con la quale si comunica l’assegnazione delle borse di specializzazione finanziate dallo Stato alle scuole di specializzazione accreditate di tutti gli atenei italiani;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 249 del 03/07/2019, avente ad oggetto “Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per l’accesso di medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – Anni Accademici 2018-2019 e 2019-2020. Definizione del finanziamento, delle specialità, dei requisiti regionali”, con cui la Regione Lazio ha stabilito di finanziare n. 10 contratti aggiuntivi regionali per le scuole di specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza attive presso gli Atenei attivi nel territorio regionale, di cui 5 contratti da attivare nell’a.a. 2018-2019 e 5 contratti nell’a.a. 2019-2020, al fine di rispondere alle specifiche esigenze formative del Sistema Sanitario Regionale e di favorire la permanenza dei medici specialisti nelle strutture del territorio;

CONSIDERATO che il suddetto decreto ha altresì individuato i seguenti requisiti e obblighi specifici in capo ai medici assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali:

1. Residenza in un Comune della Regione Lazio da almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso.
2. Iscrizione ad uno degli OMCEO della Regione Lazio entro la data di inizio delle attività didattiche.
3. Non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica.
4. Impegno a prestare, nei 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, la propria attività lavorativa negli enti e nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale e nelle Università presenti nella Regione.

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1323 del 08/07/2019, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera h) che recepisce integralmente i requisiti e obblighi specifici in capo ai medici assegnatari di contratti aggiuntivi della Regione Lazio, come stabiliti nel Decreto del Commissario ad acta n. 249 del 03/07/2019;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 167 del 08/07/2019, con il quale viene definita la distribuzione dei 5 contratti aggiuntivi della Regione Lazio per l’anno accademico 2018-2019 tra le 3 Scuole di specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza presenti nel territorio regionale:

- N. 2 contratti presso l'Università La Sapienza di Roma, facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- N. 2 contratti presso l'Università La Sapienza di Roma, facoltà di Medicina e Psicologia;
- N. 1 contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Medicina e Chirurgia.

RITENUTO pertanto necessario approvare uno schema di convenzione tra Regione Lazio e le Università presso le quali saranno attivati i suddetti contratti aggiuntivi regionali;

RITENUTO inoltre opportuno approvare uno schema di appendice contrattuale al contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del D. Lgs. N. 368/1999, con il dettaglio dei requisiti e obblighi specifici in capo ai medici assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali sopra riportati;

CONSIDERATO inoltre che il sopra menzionato Decreto del Commissario ad acta n. 249 del 03/07/2019 riporta, per mero errore materiale, nella parte relativa al piano economico, quale costo totale dell'intervento, l'importo di € 1.374.000,00 invece di € 1.380.000,00, dato dalla somma di n. 10 contratti di formazione specialistica del costo di € 128.000,00 cadauno, a cui si aggiunge un importo forfettariamente stimato in € 100.000,00 per gli eventuali periodi di sospensione;

RITENUTO pertanto opportuno rettificare, per mero errore materiale, il Decreto del Commissario ad acta n. 249 del 03/07/2019, riportando nella parte relativa al piano economico il costo totale di € 1.380.000,00 dato dalla somma di n. 10 contratti di formazione specialistica del costo di € 128.000,00 cadauno, a cui si aggiunge un importo forfettariamente stimato in € 100.000,00 per gli eventuali periodi di sospensione;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare l'allegato A contenente "Schema di Convenzione per il finanziamento di contratti di formazione specialistica – posti aggiuntivi regionali – per la specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza" da stipularsi tra Regione Lazio e Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e tra Regione Lazio e Università "Cattolica del Sacro Cuore", relativo al finanziamento di n. 5 contratti aggiuntivi regionali da attivare nell'anno accademico 2018-2019;
2. Di approvare l'allegato B contenente "Appendice contrattuale al contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del D. Lgs. N. 368/1999" da stipularsi tra Regione Lazio, Università presso la quale è attiva la Scuola di specializzazione e medico assegnatario del contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale, con inizio nell'a.a. 2018-2019.
3. Di rettificare, per mero errore materiale, il Decreto del Commissario ad acta n. 249 del 03/07/2019, riportando nella parte relativa al piano economico il costo totale di € 1.380.000,00 dato dalla somma di n. 10 contratti di formazione specialistica (di cui 5 nell'a.a. 2018-2019 e 5 nell'a.a. 2019-2020) del costo di € 128.000,00 cadauno, a cui si aggiunge un importo forfettariamente stimato in € 100.000,00 per gli eventuali periodi di sospensione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Nicola Zingaretti

ALLEGATO A

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. __ CONTRATTI DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA – POSTI AGGIUNTIVI REGIONALI – PER LA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN _____ DELL'UNIVERSITA'
_____, (a.a. _____)

TRA

UNIVERSITÀ _____, rappresentata dal Rettore
_____, nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica presso l'Università _____ - C.F. n.
_____, di seguito denominata "Università"

E

REGIONE LAZIO, con sede legale in Roma, in persona del Direttore della direzione competente
in materia di Salute e Integrazione sociosanitaria _____, nato/a
_____ il _____, C.F. _____, domiciliato per la
carica presso la Regione Lazio, in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, Roma.

PREMESSO CHE

- presso l'Università _____, nell'a.a. _____, è attiva la Scuola di Specializzazione in _____ nella Facoltà di _____;
- con nota del 24/04/2019 prot.14458 il MIUR ha chiesto alle Regioni di voler porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione del finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica per l'a.a. 2018/2019, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali;
- la Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad acta n° 249 del 03/07/2019 ha disposto il finanziamento di n. 10 contratti aggiuntivi di formazione specialistica in Medicina d'emergenza-urgenza, di cui 5 da attivare nell'anno accademico 2018-2019 e 5 nell'anno accademico 2019-2020, per contrastare la carenza di personale nel Sistema sanitario regionale;
- con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 617 del 08/07/2019, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del bando di concorso n. 859/2019, è stata definita,

tra l'altro, la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2018-2019, dei posti finanziati con risorse regionali;

- l'Allegato 1 del suddetto decreto prevede il finanziamento da parte della Regione Lazio di n. 2 contratti di formazione specialistica per la Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza della Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Università “La Sapienza”, n. 2 contratti di formazione specialistica per la Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza della Facoltà di Medicina e Psicologia – Università “La Sapienza”, n. 1 contratto di formazione specialistica per la Scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università “Cattolica del Sacro Cuore”;
- il Decreto ministeriale n. 1323 del 08/07/2019 art. 2 lett. h) ha individuato i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Lazio;
- le Scuole di specializzazione in Medicina di emergenza-urgenza si articolano in un corso di 5 anni e la formazione del medico si svolge a tempo pieno, con la stipula, all'atto dell'iscrizione alla Scuola, di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs. n. 368/1999;
- l'art. 39 del D.Lgs. n. 368/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 300, della L. 23/12/2005 n. 266, prevede che al medico che ha sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del medesimo Decreto, spetta un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile;
- il trattamento di cui al citato art. 39 è determinato annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Contratti aggiuntivi

L'Università _____, previa espressa autorizzazione del MIUR, si impegna ad attivare per l'anno accademico _____ n. ____ contratti di formazione specialistica per la scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza della Facoltà di

_____ della durata legale di 5 anni accademici, finanziati interamente dalla Regione Lazio, in aggiunta ai posti finanziati con risorse statali assegnati alle Scuole dal MIUR. L'Università provvederà a stipulare i contratti di cui sopra con i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, secondo le vigenti normative e disposizioni ministeriali. La stipula includerà un'appendice contrattuale contenente le specifiche clausole aggiuntive regionali, approvate con il Decreto del Commissario ad Acta n. 249 del 03/07/2019.

ART. 3 - Finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali

La Regione Lazio si impegna a versare all'Università, per ogni singolo contratto, la somma attualmente determinata per i medici in formazione che si immatricoleranno nell'anno accademico 2018/2019, in € 22.700,00 (ventiduemilasettecento/00) annui lordi quale parte fissa per l'intera durata del ciclo di studi, in € 2.300,00 (duemilatrecento/00) annui lordi quale parte variabile per i primi due anni e in € 3.300,00 (tremilatrecento/00) annui lordi per ciascuno degli anni successivi per un totale di € 128.000,00 a contratto.

Pertanto la Regione Lazio, complessivamente si impegna a finanziare l'importo di € _____ (_____/00) da destinare alla copertura di n. ___ contratti di formazione specialistica.

ART. 4 - Finanziamento dei periodi di sospensione

La Regione Lazio si impegna a versare all'Università una somma aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art.3, pari alla parte fissa del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica, ovvero € 22.700,00 (ventiduemilasettecento/00) annui lordi, laddove il medesimo abbia usufruito della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi e per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza, malattia come stabilito dall'art. 40 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 368/1999.

ART. 5 - Finanziamento di eventuali maggiori oneri

La Regione Lazio si impegna, altresì, a corrispondere all'Università i maggiori oneri del contratto dovuti ad eventuali disposizioni di natura fiscale o previdenziale, nonché ad aumenti delle somme da erogare al medico in formazione sulla base di disposizioni di legge o ministeriali.

ART. 6 - Modalità di erogazione

Il finanziamento relativo al primo anno di corso di ogni singolo contratto delle Scuole di

Specializzazione in Medicina di emergenza ed urgenza, pari ad € 25.000,00 cadauno, sarà corrisposto all'Università, in unica soluzione, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla stipula della presente, sul Conto _____.

I versamenti relativi alle successive annualità del percorso di specializzazione saranno effettuati entro il 30/09 di ogni anno, fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata del contratto, così come previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Gli eventuali periodi di sospensione del contratto di formazione specialistica dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione Lazio, in particolare la loro durata, la data di inizio e la data di fine. L'erogazione degli importi relativi al finanziamento dei periodi di sospensione – corrispondenti alla parte fissa del trattamento economico – sarà effettuata dalla Regione Lazio entro la data di scadenza originale del contratto di formazione specialistica, a seguito di opportuna rendicontazione da parte dell'Università da presentarsi al termine del periodo di sospensione e comunque entro 60 giorni dal termine originale del contratto di formazione specialistica.

Il versamento avverrà con le medesime modalità sopra citate.

I maggiori oneri di cui all'art. 5 della presente convenzione, dovranno essere comunicati, per iscritto, alla Regione Lazio dall'Università. Il versamento avverrà con le medesime modalità sopra citate, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Università si impegna a rendicontare entro il 31 gennaio di ogni anno gli importi erogati agli specializzandi nell'ultimo anno accademico conclusosi. Al termine del periodo di 5 anni di durata complessiva del corso di Specializzazione, eventualmente prolungato del periodo di sospensione di cui all'art. 4, l'Università si impegna a fornire una rendicontazione dettagliata delle somme erogate e a restituire eventuali importi eccedenti già corrisposti dalla Regione Lazio.

ART. 7 – Risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica

Qualora i medici in formazione, destinatari dei contratti di formazione aggiuntiva, non portassero a compimento il corso di specializzazione intrapreso, le somme residue dell'anno di riferimento – incluse quelle per eventuali periodi di sospensione – saranno restituite alla Regione Lazio dall'Università _____ entro il termine di 60 giorni dalla data di risoluzione del contratto. Le cause di risoluzione anticipata sono esclusivamente quelle stabilite dall'art. 37, comma 5 del D.Lgs. 368/1999.

ART. 8 - Efficacia

La presente Convenzione ha efficacia per tutta la durata dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al Decreto del Commissario ad acta n° 249 del 03/07/2019. La

convenzione si intende prorogata nel caso in cui i contratti con gli specializzandi siano prorogati per il verificarsi di una o più delle cause di sospensione della formazione specialistica, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

L'efficacia è subordinata altresì all'effettiva sottoscrizione dei contratti di formazione specialistica finanziati in ragione della presente Convenzione.

ART. 9 – Trattamento dati

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione a quanto previsto dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

ART. 10 - Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 11 - Controversie

In caso di controversia, non risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.12 - Firma

Il presente Atto viene stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990.

Università _____
Magnifico Rettore

Regione Lazio
*Direttore Salute e Integrazione
socio-sanitaria*

ALLEGATO B

Appendice al Contratto di Formazione specialistica (art. 37 del D.Lgs. 368/1999 ss.mm.ii.)

TRA

- L'Università _____, rappresentata da _____
- La Regione Lazio, rappresentata da _____

E

Il Dott./la Dott.ssa _____, ammesso/a alla scuola di specializzazione in _____, nell'a.a. _____, assegnatario di un posto di formazione specialistica – finanziato interamente dalla Regione Lazio – presso la suddetta scuola dell'Università _____, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta per la Regione Lazio n. 249 del 03/07/2019.

SI CONVIENE

Art. 1 – Requisiti del medico assegnatario di contratto aggiuntivo regionale

Il medico specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale è consapevole che il proprio contratto di formazione specialistica è finanziato interamente dalla Regione Lazio al fine di rispondere alle specifiche esigenze formative del Sistema Sanitario Regionale e di favorire la permanenza dei medici specialisti nelle strutture del territorio.

Il medico specializzando è altresì consapevole che, ai sensi del Decreto del Commissario ad acta per la Regione Lazio n. 249 del 03/07/2019, i posti aggiuntivi regionali sono destinati a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in un Comune della Regione Lazio da almeno 3 anni a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
- iscrizione ad uno degli OMCEO della Regione Lazio entro la data di inizio delle attività didattiche;
- non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica.

In assenza dei suddetti requisiti, l'assegnatario decade dal diritto all'ammissione e alla frequenza della scuola di specializzazione e alla corresponsione del relativo trattamento economico; l'assegnatario è inoltre tenuto alla restituzione totale degli importi eventualmente già corrisposti e non spettanti.

Art. 2 – Obblighi del medico assegnatario di contratto aggiuntivo regionale

Il medico specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale si impegna a prestare, nei 5 anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, la propria attività lavorativa

principale negli enti e nelle strutture del Sistema Sanitario Regionale e nelle Università presenti nella Regione Lazio.

Art. 3 – Responsabilità

Lo specializzando è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale è inoltre considerato responsabile ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile in caso di inadempienza degli obblighi di cui all'art. 2 del presente contratto.

Roma, _____

per l'Università _____

Firma: _____

per la Regione Lazio

Firma: _____

La/Il Dott.ssa/Dott. _____

Firma: _____